



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario (relatrice)
Federica LELLI	Referendario

nella Camera di consiglio del 25 settembre 2024, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2022 del Comune di **Montebello sul Sangro (CH)**, ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato con deliberazioni del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008) e delle Sezioni riunite in sede deliberante del 16 marzo 2023, n. 1/DEL/2023;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli

Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 maggio 2023, n. 8/SEZAUT/2023/INPR, che approva le *“Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2022, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266”*;

vista la deliberazione del 29 febbraio 2024, n. 39/2024/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il programma di controllo per l'anno 2024;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1, come integrato dal decreto 6 febbraio 2023, n. 2 e dal decreto del 1° marzo 2023, n. 3;

vista l'ordinanza del 16 settembre 2024, n. 28, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udita la relatrice, Referendario Chiara GRASSI;

#### **FATTO**

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il rendiconto 2022 del Comune di Montebello sul Sangro (81 abitanti). Il questionario è stato acquisito mediante il sistema applicativo LimeFit in data 30 ottobre 2023, protocollo n. 5136, mentre la relazione è stata acquisita tramite il sistema applicativo ConTe in data 31 ottobre 2023, protocollo n. 5170. L'Organo di revisione, nelle proprie relazioni, ha affermato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

## DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1 Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di porre in essere idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. L'Organo di revisione ha verificato che il Comune ha trasmesso, entro i termini di legge, alla Ragioneria dello Stato le certificazioni sulle perdite di gettito anni 2021-2022 connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19.

3. Il Comune ha fornito riscontro al monitoraggio della Sezione in ordine alla titolarità di progetti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza alla data del 31 dicembre 2022 (cfr. delib. n. 19/2023/VSG), con nota protocollo n. 814 del 21 febbraio 2023. Da quest'ultima risulta come il Comune sia soggetto attuatore unico di dodici progetti per un totale di euro 1.476.055,00, di cui sei sono relativi alla Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo (CUP D31F22002480006, D31C22001110006, D31F22004560006, D51F22005660006, D31F22003440006, D31F22004240006), sei sono relativi alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica (CUP D37B20000210001, D37H21001250001, D37H21002160001, D32E22000000007, D32C22000780006, D32C22000790006).

Dall'esame della "Tabella PNRR" relativa al bilancio di previsione 2023-2025, inviata tramite il sistema ConTe il 24 agosto 2023 al prot. n. 3407, l'Ente alla data del 30 giugno 2023, risulta soggetto attuatore unico di sedici progetti per un totale di euro 2.267.090,00, di cui sette sono relativi alla Missione 1 (CUP D31C22001110006, D51F22005660006, D31F22002480006,

D31F22003440006, D31F22004240006, D31F22004560006, D33B22000020001), otto sono relativi alla Missione 2 (CUP D32C22000780006, D32C22000790006, D32E22000000007, D33I22000030001, D37B20000210001, D37H21001250001, D37H21002160001, D39G20000120001) ed uno alla Missione 5 – Inclusione e coesione (CUP D33I22000040001).

4. Ciò premesso, l'istruttoria si è concentrata sui profili di seguito evidenziati.

#### 4.1 Gestione della liquidità

Il valore del fondo di cassa a fine anno è pari ad euro 1.095.757,49, in deciso aumento rispetto al precedente anno (euro 721.251,73); il vincolo sul fondo cassa è totale (euro 711.826.04 nel 2021). L'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Tabella 1 – Gestione di cassa

	2022
<b>FONDO CASSA INIZIALE (A)</b>	<b>721.251,73</b>
<b>TITOLO I</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	118.128,75
<b>TITOLO II</b> - Trasferimenti correnti	53.124,28
<b>TITOLO III</b> - Entrate extratributarie	44.788,53
<b>TITOLO IV</b> - Entrate in conto capitale	1.050.311,86
<b>TITOLO V</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
<b>TITOLO VI</b> - Accensione prestiti	0,00
<b>TITOLO VII</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
<b>TITOLO IX</b> - Entrate per conto terzi e partite di giro	129.005,09
<b>TOTALE ENTRATE (B)</b>	<b>1.395.358,51</b>
<b>TITOLO I</b> - Spese correnti	174.482,83
<b>TITOLO II</b> - Spese in conto capitale	704.954,93
<b>TITOLO III</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00
<b>TITOLO IV</b> - Rimborso prestiti	16.529,96
<b>TITOLO V</b> - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
<b>TITOLO VII</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	124.885,03
<b>TOTALE SPESE (C)</b>	<b>1.020.852,75</b>
<b>FONDO CASSA FINALE (D= A+B-C)</b>	<b>1.095.757,49</b>
<i>di cui vincolati</i>	1.095.757,49

Fonte: dati BDAP

#### 4.2 Risultato di amministrazione ed evoluzione del FCDE

La tabella che segue espone i dati contabili del risultato di amministrazione e della sua composizione nell'annualità in esame.

Tabella 2 - Risultato di amministrazione

	2022
	euro

<b>Fondo di cassa al 1 gennaio</b>	<b>721.251,73</b>
Riscossioni	1.395.358,51
Pagamenti	1.020.852,75
<b>Saldo di cassa al 31 dicembre</b>	<b>1.095.757,49</b>
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre</b>	<b>1.095.757,49</b>
<b>Residui attivi</b>	<b>1.229.952,18</b>
di cui derivanti da accertamenti da tributi effettuati sulla base della stima del Dipartimento delle finanze	0,00
<b>Residui passivi</b>	<b>1.020.596,53</b>
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	1.281.575,44
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>	<b>23.537,70</b>

<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>	
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	14.780,56
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	1.500,00
Altri accantonamenti	762,89
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>17.043,45</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>Totale parte destinata agli investimenti</b>	<b>446,17</b>
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>6.048,08</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Il Comune ha approvato il rendiconto sulla gestione dell'esercizio in esame con la delibera consiliare n. 10 del 31 maggio 2023, oltre il termine di legge (30 aprile).

Il risultato di amministrazione è pari a euro 23.537,70 con una parte disponibile pari ad euro 6.048,08.

Il Fondo pluriennale vincolato è pari ad euro 1.281.575,44, interamente di parte capitale.

Secondo il principio contabile di cui al par. 5.4 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011: *“ Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria*

*di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Nel caso di entrate del titolo quinto destinate al finanziamento di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria è istituito il fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie. (...) l'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente."*

Sono stati accantonati euro 14.780,56 nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, euro 1.500 nel Fondo contenzioso ed euro 762,89 in altri accantonamenti come Fondo garanzia debiti commerciali.

L'Organo di revisione, nelle relazioni ai rendiconti, ha affermato: *"il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 1.500, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze e le quote accantonate risultano congrue"*.

Il par. 5.2 lettera h), dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011 prevede che: *"Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso [...] In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. [...] L'Organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti."*

Il FCDE rispetto al totale dei residui è pari all'1,20 per cento; al netto dei residui dei Titoli 2,4 e 9, il valore è del 38 per cento.

L'Organo di revisione nelle relazioni ha dichiarato che: *“l'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato All. 4.2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; nel calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità non si è avvalso della facoltà di cui all'art. 107-bis, del d.l. n. 18/2020 come modificato dall'art. 30-bis del d.l. n. 41/2021 che consente nella quantificazione del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione 2021 (entrate titolo 1 e 3), di calcolare la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021”*.

L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2022, ha dichiarato che: *“non è stato costituito un fondo per indennità di fine mandato per espressa rinuncia da parte del Sindaco pro-tempore”*.

### **4.3 Verifica degli equilibri.**

In merito alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820, della legge n. 145 del 2018, prevede che: *“a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*.

Detti enti, ai sensi dell'art. 1, comma 821, della citata legge n. 145, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri relativo al rendiconto della gestione, previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011.

L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto, come espressamente previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 12 agosto 2016, n. 164, secondo il quale: *“I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10”*. Ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno chiarito che: *“Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al*

conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi. Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012). I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d. lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi e quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento" (20/SSRRCO/QMIG/2019).

Il decreto ministeriale 1° agosto 2019 ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero: W1 Risultato di competenza; W2 Equilibrio di bilancio; W3 Equilibrio complessivo.

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3) e vengono riportati nella tabella che segue.

Tabella 3 - Verifica equilibri

	2022		
	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE
			(W= O+Z)
<b>Avanzo di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	<b>2.463,97</b>	<b>5,80</b>	<b>2.469,77</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	762,89	0,00	762,89
Risorse vincolate nel bilancio	0,00	0,00	0,00
<b>Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	<b>1.701,08</b>	<b>5,80</b>	<b>1.706,88</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	-5.628,02	0,00	-5.628,02
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	<b>7.329,10</b>	<b>5,80</b>	<b>7.334,90</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Nell'annualità in esame tutti e tre gli indici presentano valori positivi e pari a euro 2.469,77 per il risultato di competenza (W1), a euro 1.706,88 per l'equilibrio di bilancio (W2) e ad euro 7.334,90 per l'equilibrio complessivo (W3).

#### 4.4 Indice di tempestività dei pagamenti

Il d.p.c.m. 22 settembre 2014 avente ad oggetto: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (pubblicato



nella Gazz.Uff. 14 novembre 2014, n. 265), all'art. 9 individua l'indicatore di tempestività dei pagamenti, precisando, al comma 1, che: *“Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti»”, e al comma 3, che: “L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”.*

Il valore dell'indicatore annuale dei pagamenti è pari a -1,31, come pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e riportato nella documentazione esaminata, rispettando il limite massimo previsto dall'art. 4 del d. lgs. 9 ottobre 2022, n. 231. L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2022 afferma che: *“l'Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti anche in relazione all'obbligo previsto dall'art\* 183, comma 8 del Tuel ; l'Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, non ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici; l'Ente ha correttamente attuato le procedure di cui ai commi 4 e 5, art. 7-bis, d.l. n. 35/2013; l'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 859, lett. b, Legge 145/2018, ha allegato l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti che ammonta a -1,31 giorni”.*

Al riguardo, si rammenta che l'art. 33 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 così dispone: *“le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici”.*

L'art. 1, comma 867, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede che: *“a decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. [...] Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard ordinativo informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato”.*

#### **4.5 La gestione dei residui**

Giova preliminarmente ricordare come l'art. 228, comma 3, del Tuel, preveda che: *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.

Il d.lgs. n. 118 del 2011, infatti, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, conferma la necessità dell'operazione annuale di riaccertamento dei residui e, all'art. 3, comma 4, richiamato dall'art. 228, comma 3, del Tuel, così precisa: *“possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate, esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*.

Appare evidente la connessione fra la corretta operazione di riaccertamento dei residui, in particolare attivi e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio. I residui attivi, unitamente alla cassa, costituiscono, infatti, la componente positiva del risultato d'amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art. 186 Tuel) che, se positivo, può essere utilizzato, nel bilancio dell'esercizio successivo per dare copertura a spese predeterminate (art. 187 Tuel), nonché per ripianare eventuali, precedenti, disavanzi di amministrazione o di gestione (art. 193 Tuel).

L'Oref nella propria relazione al rendiconto 2022 ha affermato che: *“l'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 20 del 21/04/2023 munito del parere dell'Organo di revisione.*

*L'Organo di revisione ha verificato: il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL; la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.*

*Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti. L'Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.*

*L'Organo di revisione ha verificato che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza è stato adeguatamente motivato: attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della sua eliminazione totale o parziale; indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione. L'Organo di revisione ha verificato conseguentemente che è stato adeguatamente ridotto il FCDE. L'Organo di revisione ha verificato che il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale."*

*L'Organo di revisione ha riportato, nel questionario in esame, che "Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale"*.

Si ricorda come, al fine del rispetto dell'art. 228, comma 3, del Tuel, non sono sufficienti prese d'atto di formali riconoscimenti in ordine alla assoluta inesigibilità di crediti, qualora esse non siano conseguenza di attento e sistematico esame dell'intera mole delle poste contabili attive.

Nel caso in cui l'avanzo d'amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, non adeguatamente garantiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità, la copertura per le spese sarebbe solo fittizia, costituendo il presupposto per l'emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa.

Il principio contabile di cui al par. 9.1 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011 prevede che: *"In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio*

*La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:*

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;*
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
- d) i debiti insussistenti o prescritti;*
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.*

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Al riguardo, si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e all'esempio n. 5.

Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.

Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo".

Le tabelle che seguono indicano le movimentazioni delle partite contabili che hanno interessato i residui.

Tabella 4 - Gestione residui attivi

2022	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX	Totale
RESIDUI INIZIALI	13.419	72.024	27.486	1.000.216	0	0	0	12	1.113.157
RISCOSSIONI C/R	9.816	24.822	4.210	165.356	0	0	0	0	204.205
RESIDUI DI COMPETENZA	12.860	69.914	3.801	238.807	0	0	0	291	325.673
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-2.000	0	-2.673	0	0	0	0	0	-4.673
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>14.463</b>	<b>117.116</b>	<b>24.404</b>	<b>1.073.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303</b>	<b>1.229.952</b>
% RISCOSSIONE RESIDUI	73,15	34,46	15,32	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	10,61	71,18	8,57	21,25	0,00	0,00	0,00	0,23	21,47

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Tabella 5 - Gestione residui passivi

2022	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VII	Totale
RESIDUI INIZIALI	62.361	529.471	0	0	0	1.155	592.987
PAGAMENTI C/R	25.745	353.242	0	0	0	0	378.987
RESIDUI DI COMPETENZA	96.036	709.339	0	0	0	4.411	809.786
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-3.189	0	0	0	0	0	-3.189
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>129.462</b>	<b>885.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.567</b>	<b>1.020.597</b>
% PAGAMENTI RESIDUI	41,28	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	39,23	66,85	0,00	0,00	0,00	3,41	55,78

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Sia i residui attivi che quelli passivi presentano un aumento, decisamente più marcato per i secondi (da euro 592.987 ad euro 1.020.597) rispetto ai primi (da euro 1.113.157 ad euro 1.229.952).

L'incremento dei residui attivi è dovuto alle voci relative ai trasferimenti correnti (da euro 72.024 ad euro 117.116) ed alle entrate in conto capitale (da euro 1.000.216 ad euro 1.073.666), mentre quello dei residui passivi è conseguenza delle voci relative alle spese correnti (da euro 62.361 ad euro 129.462) ed alle spese in conto capitale (da euro 529.471 ad euro 885.567).

I residui attivi prodotti dalla competenza 2022, pari ad euro 325.673, presentano una quota di formazione del 21,47 per cento (incidenza dei residui sugli accertamenti di competenza), mentre i residui passivi prodotti dalla competenza 2022, pari ad euro 809.786, mostrano una quota di formazione pari al 55,78 per cento (incidenza dei residui sugli impegni di competenza). I residui attivi degli esercizi precedenti al 2022, pari ad euro 1.113.157, presentano una misura di smaltimento del 18,34 per cento, mentre i residui passivi, pari ad euro 592.987, ne mostrano una del 63,91 per cento.

La tabella che segue indica i valori della capacità di riscossione delle entrate proprie e della capacità di riscossione totale nel biennio in esame.

Tabella 6 – Capacità di riscossione

Denominazione parametro	2022
Capacità riscossione entrate proprie	19,03%
Capacità di riscossione totale	53,06%

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

L'indice relativo alla capacità di riscossione delle entrate proprie è pari al 19,03 per cento, inferiore al limite minimo del 22 per cento stabilito dal d.m. 28 dicembre 2018 adottato di concerto fra il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre quello relativo alla capacità di riscossione totale è 53,06, superiore al limite minimo del 47 per cento stabilito dallo stesso d.m.

La tabella "Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e riscossione" del questionario indica accertamenti per IMU/TASI di euro 3.000 e riscossioni pari a zero, con accantonamenti al FCDE – Rendiconto 2022 di euro 3.000; le voci relative alle altre entrate indicano valori pari a zero.

L' "Andamento della riscossione residui nell'ultimo quinquennio", indica per TARSU/TIA/TARI/TARES residui iniziali di euro 7.905,47, interamente riscossi e un totale residui, comprensivi di quelli di competenza, conservati al 31 dicembre, pari a zero, mentre non risultano somme accantonate al FCDE – Rendiconto 2022; per fitti attivi e canoni patrimoniali, residui iniziali pari ad euro 14,426,45, riscossioni pari ad euro 3.929,54, con una quota di

riscossione del 27,24 per cento e un totale di residui, comprensivi di quelli di competenza, conservati al 31 dicembre pari a zero, mentre risultano somme accantonate al FCDE. Le voci relative alle altre entrate indicano valori pari a zero.

#### 4.6 Gli organismi partecipati

La tabella che segue indica le partecipazioni societarie dirette detenute dall'Ente a fine esercizio 2022.

Tabella 7 – Società partecipate

Società	Settore di attività	Quota %
S.A.S.I. s.p.a.	Gestione del Servizio Idrico Integrato	1,20
ECO.LAN s.p.a.	Gestione del Servizio di igiene urbana	0,1569

Fonte: Delibera di ricognizione Società partecipate – Relazione tecnica di ricognizione

Il Comune ha provveduto alla ricognizione di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 con delibera consiliare n. 21 del 12 dicembre 2023, senza prevedere un piano di razionalizzazione e mantenendo le partecipazioni, in quanto dette società producono servizi di interesse generale. L'Organo di revisione nella relazione al rendiconto 2022 ha affermato di aver verificato che: "è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditor e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati" e che "i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2001 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati **recano** l'asseverazione del solo Organo di revisione, degli enti e società controllati e partecipati".

#### 4.7 Indebitamento

L'Ente nel triennio 2020-2022 ha rispettato il limite stabilito dall'art. 204 del Tuel (risultato del rapporto fra la somma dell'importo annuale degli interessi con quello dei mutui precedentemente contratti, dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, delle aperture di credito stipulate, di quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 del Tuel e con le entrate dei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, inferiore al 10 per cento).

Tabella 8 – Limite indebitamento anni 2020-2022

2020	2021	2022
5,49%	5,93%	5,23%

Fonte: Questionari e Relazioni dell'Organo di revisione

Dalla consultazione della BDAP è emerso rispetto dei limiti (16 e 1,20 per cento) relativi al parametro P4 "Sostenibilità debiti finanziari" (11,49 per cento) e al parametro P5 "Sostenibilità disavanzi effettivamente a carico dell'esercizio" (zero).

#### **4.8 Debiti fuori bilancio**

Nel 2022 l'Ente ha dichiarato di non avere iscritto debiti fuori bilancio, come risulta dal questionario inviato tramite il sistema LimeFit in data 18 marzo 2024, protocollo n. 2430.

#### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

#### **ACCERTA**

le criticità e le irregolarità sopra evidenziate e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di assicurare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, garantendo una adeguata programmazione amministrativa contabile, al fine del rispetto dei termini di pagamento e alla tempestiva realizzazione dei progetti connessi all'esecuzione del PNRR;
- alla corretta gestione dei residui e al rigoroso accertamento e all'efficiente ed efficace recupero dei crediti tributari ed extratributari;
- alla precisa ed esaustiva compilazione, alla trasmissione della documentazione contabile e al corretto inserimento delle informazioni nella banca dati della pubblica amministrazione, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere;

#### **DISPONE**

a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Montebello sul Sangro (CH).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 25 settembre 2024.

Estensore  
Chiara GRASSI  
*f.to digitalmente*

Presidente  
Ugo MONTELLA  
*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 4 ottobre 2024

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO